

# **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

**Prot n. 1502 del 07/03/2014**

Pratica Edilizia n. 100/2012

## **IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI**

Premesso che in data 13-12-2012 prot. n. 7635 Sig. SOLIMAR S.R.L. ha presentato domanda di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di Realizzazione posti auto scoperti pertinenziali e lavori di urbanizzazione primaria relativi alla realizzazione di posti auto pubblici, area di manovra e potenziamento della viabilità pedonale. da eseguire nell'immobile ubicato in Via Roma;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 107 - 3° comma.

Visto il D. Lgs. n: 42 del 22 gennaio 2004 concernente la protezione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Viste le Leggi regionali 18/03/1980 n° 15 e 19/11/1982 n° 44 in materia di esercizio delle funzioni regionali nel rilascio delle autorizzazioni paesistico- ambientali.

Visto il D.P.G.R n° 190 del 23/03/1997 comportante approvazione della variante integrale al Piano Regolatore Generale contenente la disciplina paesistica di livello puntuale prevista dall'art. 8 della L.R. 2 maggio 1991 n° 6, e contestualmente subdelega al Comune di Pieve Ligure delle funzioni regionali in materia di rilascio delle autorizzazioni paesistico ambientali.

Esaminati gli atti e gli elaborati progettuali a corredo dell'istanza.

Considerato che l'intervento ricade nell'ambito dell'area classificata dal P.T.C.P., approvato con D.C.R. n° 6 del 26/02/1990 e s. m. i., relativamente all'Assetto Insediativo con definizione I D MA .

Vista la relazione del Responsabile del procedimento in data 13-12-2012

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 27/06/2013 di seguito riportato :

La Commissione locale per il paesaggio ritiene che l'intervento sia compatibile con lo stato dei luoghi, per un miglior inserimento si ritiene di realizzare: - il limite di proprietà dei posti auto privati posti alla quota superiore non venga realizzato con una ringhiera ma semplicemente con una sopraelevazione del muro di fascia; - analogamente dovrà essere realizzata la recinzione d

ell'area pubblica a valle; - la recinzione a monte dell'area privata a valle alla quota 102,90 - 102 prevista con cancellata dovrà essere realizzata senza cordolo emergente dal passo pedonale;

Richiamato il parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria, reso con nota prot. n. 6761 del 03/03/2014;

Visto il D.P.C.M. 12/12/2005;

Atteso che, in relazione a quanto previsto all'art. 1 della L.R. n. 20 del 21/8/1991, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è sub-delegata al Comune;

Visto il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 107 e comma 2 dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto Sindacale prot. n. 124 in data 09.01.2012 avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di responsabile dei Servizi Tecnici;

Constatato quindi che l'intervento in oggetto è tale da non compromettere gli equilibri ambientali della zona interessata e risulta del tutto compatibile con la normativa sul punto disposta dal P.T.C.P. e della relativa disciplina di livello puntuale.

### **s i d i s p o n e**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'esecuzione degli interventi come meglio specificato in premessa e sugli elaborati tecnici allegati quali parte integrante del presente provvedimento alle seguenti condizioni:

- il limite di proprietà dei posti auto privati posti alla quota superiore non venga realizzato con una ringhiera ma semplicemente con una sopraelevazione del muro di fascia; - analogamente dovrà essere realizzata la recinzione dell'area pubblica a valle;
- la recinzione a monte dell'area privata a valle alla quota 102,90 - 102 prevista con cancellata dovrà essere realizzata senza cordolo emergente dal passo pedonale;
- le aree di manovra e le rampe carrabili vengano pavimentate con carraie in lastre rettangolari di pietra locale a segnare i percorsi delle auto, le restanti parti, parcheggi pubblici e privati, vengano realizzate con manto erboso e /o ghiaia stabilizzata;

- l'aiuola nell'area di manovra venga resa fascia piantumata con le dimensioni conseguenti, andando a raccordare altezze e profondità con la fascia retrostante;
- a divisione dell'area manovra con l'area parcheggio pubblico e nell'area posti auto privati vengano piantumati alberi di ulivo o di limoni;
- a delimitare dell'area posti auto pubblici con la strada pubblica e dell'area di parcheggio privato con la scala pubblica venga prevista la piantumazione di essenze autoctone sufficientemente alte da mitigare le auto in sosta;
- il passaggio pedonale comunale venga realizzato in selciato con pietra locale;
- i previsti muri di fascia vengano realizzati esclusivamente a secco e con il reimpiego delle pietre esistenti provenienti dalle demolizioni.

Il presente provvedimento, a norma dell'art. 146 - comma 4 - del Codice dei beni culturali e del paesaggio è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

L'esecuzione dell'intervento è assoggettata all'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge e di regolamento, nonché del vigente strumento urbanistico e rimane comunque subordinata al possesso del pertinente provvedimento autorizzativo od atto abilitativo sostitutivo.

Copia del presente provvedimento viene inviato alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria e alla Regione Liguria a norma dell'art. 146 - comma 11 - del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Pieve Ligure, 07-03-2014

**Il Responsabile dei Servizi Tecnici**  
(*Giorgio Leverone*)